ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 2006/117/EURATOM IN MATERIA DI RADIAZIONI IONIZZANTI, 2009/71/EURATOM IN MATERIA DI SICUREZZA NUCLEARE DEGLI IMPIANTI NUCLEARI E 2011/70/EURATOM IN MATERIA DI GESTIONE SICURA DEL COMBUSTIBILE ESAURITO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI DERIVANTI DA ATTIVITA' CIVILI

Art. 55

Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari

L'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', la regione o provincia autonoma interessata e l'ANPA, su istanza del titolare della licenza. Detta autorizzazione e' rilasciata, ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo stato ultimo previsto. La suddivisione in fasi intermedie deve essere giustificata nell'ambito di un piano globale di disattivazione, da allegare all'istanza di autorizzazione relativa alla prima fase. Per ciascuna fase, copia dell'istanza di autorizzazione deve essere inviata alle amministrazioni di cui al comma 1 e all'ANPA, unitamente al piano delle operazioni da eseguire, a una descrizione dello stato dell'impianto, comprendente anche l'inventario delle materie radioattive presenti, all'indicazione dello stato dell'impianto stesso al termine della fase, alle analisi di sicurezza concernenti le operazioni da eseguire e lo stato dell'impianto a fine operazioni, all'indicazione della destinazione dei materiali radioattivi di risulta, ad una stima degli effetti sull'ambiente esterno ed a un programma di radioprotezione anche per l'eventualita' di un'emergenza. Nel piano il titolare della licenza di esercizio propone altresi' i momenti a partire dai quali vengono meno i presupposti tecnici per l'osservanza delle singole disposizioni del presente decreto e delle prescrizioni attinenti all'esercizio dell'impianto.

Versione in vigore dal 28 giugno 1995, non più in vigore dal 27 agosto 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili

Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
Capo	VII — Impianti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-230-1995/art-55-autorizzazione-per-la-disattivazione-degli-impianti-nucleari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it